

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 31.

Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 32.

Norme per la pubblicazione e la diffusione del *Bollettino ufficiale* Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 33.

Proroga dei termini stabiliti dall'art. 6, commi 1 e 4 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 34.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 Pag. 6

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 33.

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004, n. 34.

Politiche regionali per i minori Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 35.

Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord ... Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 2004, n. 9.

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 luglio 2004, n. 0248/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 luglio 2004, n. 0249/Pres.

Legge regionale n. 17/2000, art. 3 - Regolamento per la realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per le donne in difficoltà. Approvazione modifiche e integrazioni.
Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 31.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 32.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 33.

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete Pag. 23

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 34.

Istituzione della fondazione «Centro studi transfrontaliero» di Comelico e Sappada..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 35.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 36.

Modifica della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali»..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 37.

Interventi per la valorizzazione dei locali storici . . . Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 31.

Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pubblicazione delle deliberazioni statutarie

1. Il presidente del consiglio regionale dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione consiliare di adozione dello statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, comma 2 della Costituzione.

2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data della approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione:

«Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'art. 123 comma 2 della Costituzione.».

3. Nello stesso *Bollettino*, in calce alla deliberazione statutaria, è pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato di elettori della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione del consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell'art. 123, comma 3 della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e sulla base del seguente quesito referendario:

«Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante, approvata dal consiglio regionale in data e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria numero del?».

Art. 2.

Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa

1. Il presidente della giunta regionale procede alla promulgazione della legge approvativa dello statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell'art. 1, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum né risulti pendente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 123, comma 2 della Costituzione.

Art. 3.

Impugnativa del Governo

1. Il presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione statutaria.

2. La pubblicazione dell'avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall'art. 1, comma 3, che riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della decisione assunta dalla Corte costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attività preordinata allo svolgimento del referendum statutario è preclusa.

3. Nel caso in cui la Corte costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria.

Art. 4.

Iniziativa referendaria degli elettori

1. Ai fini della presentazione dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste, per il referendum abrogativo, dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).

Art. 5.

Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali che intendono esercitare il diritto loro riconosciuto dall'art. 123 comma 3 della Costituzione devono sottoscrivere apposita richiesta, autenticata dal segretario generale del consiglio regionale.

Art. 6.

Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario

1. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione, che il presidente della giunta regionale emana entro sette giorni dalla decisione sull'ammissibilità del referendum, eventualmente unificando richieste referendarie proposte da soggetti diversi.

2. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel *Bollettino ufficiale* altra deliberazione statutaria, l'indizione può essere ritardata oltre i termini previsti, fino ad un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.

3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0133

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 32.

Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura e sede

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria, di seguito denominato B.U.R.L., è lo strumento di legale conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in genere in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Al fine di garantire la più rapida informazione e rendere maggiormente agevole l'accesso, il B.U.R.L. è altresì diffuso attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. Il B.U.R.L. è pubblicato a cura della presidenza del consiglio regionale e ha sede presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione dello stesso.

Art. 2.

Articolazione

1. Il B.U.R.L., in relazione alla tipologia degli atti pubblicati, è diviso in quattro parti.

Art. 3.

Contenuti della parte prima

1. Nella parte prima sono pubblicati:

- a) lo statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o di altra Regione impugnate dalla Regione Liguria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;
- d) le comunicazioni e gli atti relativi a *referendum* abrogativi di leggi o provvedimenti regionali;
- e) gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di particolare interesse per la Regione, nonché quelli degli atti della Unione europea di interesse regionale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono pubblicati integralmente.

Art. 4.

Contenuti della parte seconda

1. Nella parte seconda sono pubblicati:

- a) le deliberazioni del consiglio regionale;
- b) le deliberazioni della giunta regionale;
- c) le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- d) i decreti del presidente della giunta regionale;
- e) i decreti dei direttori generali e dei dirigenti regionali;
- f) i comunicati ufficiali degli organi regionali qualora interessino la generalità dei cittadini;
- g) le circolari relative all'applicazione di leggi o atti amministrativi regionali;
- h) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti dello Stato o della Regione.

2. Gli atti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e h) sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una fondata esigenza di pubblica conoscenza dell'atto.

3. La pubblicazione avviene, di norma, per estratto o per sunto, salvo il caso in cui le specifiche norme che ne prevedono la pubblicazione stabiliscano diversamente; il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che richiede la pubblicazione.

Art. 5.

Contenuti della parte terza

1. La parte terza è divisa in due sezioni.

2. Nella prima sezione sono pubblicati gli statuti degli enti locali della Regione e le loro modificazioni.

3. Nella seconda sezione sono pubblicate per estratto, redatto dal soggetto richiedente, le relazioni annuali del difensore civico regionale e dei difensori civici provinciali e comunali.

Art. 6.

Contenuti della parte quarta

1. La parte quarta è divisa in due sezioni.

2. Nella prima sezione sono pubblicati:

- a) i bandi di concorso agli impieghi regionali o in altri enti pubblici;
- b) i bandi di gara d'appalto;
- c) i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari;
- d) gli avvisi della Regione, degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista per legge;
- e) le tariffe per erogazione di servizi.

3. Nella seconda sezione sono pubblicati gli accordi di programma nonché altri atti di procedura negoziata di interesse regionale.

Art. 7.

Lavori preparatori, note e testi coordinati

1. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme.

2. Fermo restando il valore e l'efficacia delle originarie fonti normative, qualora una legge o un regolamento regionale abbia subito numerose e complesse modifiche può essere disposta la pubblicazione nella parte prima del B.U.R.L. del testo dell'atto coordinato con le modifiche stesse.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il settore assemblea e legislativo del consiglio regionale, sentite, ove necessario, le competenti strutture della giunta regionale.

Art. 8.

Avviso di rettifica ed errata corrige

1. Qualora il testo dell'atto trasmesso per la pubblicazione al B.U.R.L. contenga errori materiali o l'atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso per la stampa si provvede, anche d'ufficio, alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato, denominato rispettivamente avviso di rettifica o *errata corrige*, che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione; se del caso, si provvede alla ripubblicazione dell'intero testo.

Art. 9.

Periodicità della pubblicazione

1. Il B.U.R.L. ha periodicità settimanale e si pubblica di regola il mercoledì; nel caso che tale giorno coincida con festività la pubblicazione avviene il primo giorno successivo non festivo.

2. Le quattro parti del B.U.R.L. sono pubblicate in fascicoli separati, con distinta numerazione progressiva delle pagine. La vendita, sia in abbonamento che per singoli numeri, può avvenire separatamente.

3. I supplementi straordinari e la raccolta delle disposizioni normative di cui all'art. 12 sono venduti separatamente e non sono compresi nell'abbonamento ordinario.

Art. 10.

Richiesta e termini di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'art. 1 comma 3 da parte degli organi o delle strutture regionali stesse.

2. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui al comma 1, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione; alla richiesta devono essere altresì allegati:

- a) il documento originale, debitamente sottoscritto;
- b) due copie dell'atto da pubblicare;

c) copia della ricevuta del versamento, qualora dovuto, delle tariffe di inserzione riportate nella prima pagina del *Bollettino*, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al B.U.R.L.

3. Gli atti sono anticipati, di norma, per via telematica; in tale caso alla lettera di richiesta deve essere allegato il solo originale dell'atto da pubblicare.

4. Gli atti acquisiti ai fini dell'applicazione della presente legge dalla struttura di cui al comma 1 entro la giornata del mercoledì sono pubblicati di norma nel *Bollettino ufficiale* di due mercoledì successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.

Art. 11.

Costi di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione:

a) quando è richiesto dagli organi e strutture della Regione;
b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali.

2. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese del soggetto nel cui interesse è prevista.

Art. 12.

Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative

1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi ordinari e straordinari che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.

2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali nonché il rendiconto della Regione.

3. Annualmente viene pubblicato l'indice, analitico e cronologico, al fine di facilitare la ricerca degli atti pubblicati.

4. A cura della struttura consiliare competente in materia legislativa, in raccordo con la competente struttura della giunta regionale, si provvede alla pubblicazione, di norma con cadenza annuale, della raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali.

Art. 13.

Determinazioni dell'ufficio di presidenza

1. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono determinati:

a) le caratteristiche ed il formato del B.U.R.L.;
b) la tiratura, stabilita in maniera distinta per le singole parti pubblicate separatamente;
c) le modalità di vendita al pubblico, ivi compreso il prezzo degli abbonamenti;
d) le tariffe di inserzione;
e) la disciplina della diffusione del B.U.R.L. in via telematica;
f) l'elenco degli enti, organismi e persone cui il B.U.R.L. è inviato gratuitamente, per parte ed in copia singola.

Art. 14.

Direttore responsabile

1. Il direttore responsabile è un dirigente regionale, nominato con decreto del direttore generale del consiglio regionale, da iscriversi nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti.

Art. 15.

Appalto

1. L'appalto della stampa del B.U.R.L. è affidato in base ad apposito capitolato d'oneri a norma della vigente legislazione statale e regionale sui procedimenti contrattuali e del regolamento di contabilità del consiglio regionale.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75 (pubblicazione e diffusione del *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0134

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 33.

Proroga dei termini stabiliti dall'art. 6, commi 1 e 4 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini

1. All'art. 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004, n. 17, il termine del 31 dicembre 2004 è prorogato al 30 giugno 2005.

2. All'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 5/2004 le parole «e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a € 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «mentre entro il 31 dicembre 2004 deve essere comunque effettuato il versamento di una somma pari a € 600,00».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0135

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 34.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 29 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini

1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2003 è prorogato al 31 dicembre 2005.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 «Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)» sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Qualora esigenze eccezionali lo rendano necessario, la giunta regionale può autorizzare integrazioni alle comunicazioni di cui al comma 1 relativamente alle determinazioni delle tariffe.

1-ter. Per gli anni successivi al 2004, la giunta regionale può modificare, con proprio provvedimento, il termine di cui al comma 1.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2004

BIASOTTI

05R0136

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 33.

Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, n. 51 del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

Art. 2.

P r i n c i p i

1. L'attività regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le università della Lombardia sottoscritta l'8 aprile 2004, è improntata ai seguenti principi:

- a) libertà di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema basato sulla certificazione di qualità;
- b) valorizzazione della sussidiarietà;
- c) valorizzazione dell'autonomia delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici e sostegno alla concorrenzialità del sistema universitario lombardo;
- d) valorizzazione dell'interazione tra formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato del lavoro;
- e) riconoscimento delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici quali soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;
- f) garantire forme di controllo, da parte degli studenti, sul livello dei servizi offerti e sull'efficacia dell'attività di gestione degli stessi.

Art. 3.

I n t e r v e n t i e l o r o d e s t i n a t a r i

1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:

- a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
- b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprietà o nella disponibilità delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purché rispondenti ai requisiti di qualità di cui all'art. 4;
- c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all'estero;

d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.

2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.

4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle università lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le università e le regioni interessate.

Art. 4.

Qualità dei servizi

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresì le procedure per la certificazione di qualità adottando i parametri definiti dall'Unione europea.

2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprietà o la disponibilità, secondo modalità previste nelle convenzioni di cui all'art. 9.

Art. 5.

Programmazione e valutazione degli interventi

1. Il consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:

- a) gli obiettivi generali da conseguire;
- b) le priorità nell'attivazione degli interventi;
- c) le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalità degli studenti.

2. La giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:

- a) i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie;
- b) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- c) l'entità delle prestazioni in denaro;
- d) le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi.

3. Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predisporre il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La giunta regionale predisporre, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.

4. È istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.

5. La giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.

6. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, Si osservano le modalità operative definite con specifici provvedimenti della giunta regionale.

Art. 6.

Comitato regionale per il diritto allo studio universitario

1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:

- a) l'assessore competente, che lo presiede;
- b) il direttore generale competente in materia, o suo delegato;
- c) i rettori di ogni università con sede in Lombardia o delegati delle stesse;
- d) un rappresentante degli studenti per ogni università;
- e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM;
- f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici;
- g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM;
- h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici.

2. Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato sono definite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Gestione degli interventi

1. La gestione degli interventi è affidata alle università, alle istituzioni dell'AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e può essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.

2. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonomia iniziativa, nonché la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.

3. Le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:

- a) rilevano il fabbisogno di servizi;
- b) emanano i bandi per i servizi a concorso;
- c) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
- d) erogano le prestazioni finanziarie;
- e) presentano alla giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione dei servizi regionali per il diritto allo studio;
- f) conferiscono al sistema informativo regionale i dati relativi agli interventi gestiti.

Art. 8.

Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'art. 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Oggetto della tassa*). — 1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.»;

b) il comma 1 dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

«1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'art. 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2.»;

c) il comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

«2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari.

d) l'art. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. (Determinazione della tassa). — 1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in € 100,00 e può essere versato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.»;

e) alla fine del comma 1 dell'art. 63, sono aggiunte le seguenti parole:

«, salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 1.»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 63 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'art. 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato.»;

g) è abrogato il comma 2 dell'art. 63.

Art. 9.

Convenzioni con le università, le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici

1. La Regione stipula con le università, con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:

a) modalità di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprietà in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle università, delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

b) modalità di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio;

c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalità di riparto.

Art. 10.

Personale degli ISU

1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive università di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalità definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti è garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, dipendenti degli ISU trasferiti alle università acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto università e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalità dell'assegno *ad personam* non riassorbibile.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti del consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.

4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, è assicurato il mantenimento, così come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità, della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) regioni - autonomie locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalità previste dal C.C.N.L. in vigore.

5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale è trasferito alle università con le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonché i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresì il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla giunta regionale per l'approvazione.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'art. 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le università e le OO.SS. maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalità di inserimento del personale degli ISU nelle università o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario.

3. Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonché un rendiconto che rappresenti le attività e passività degli ISU. La giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse:

a) assegna il personale alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, in base all'accordo di cui al comma 2;

b) concede agli stessi gli immobili, i beni mobili e le attrezzature destinati all'esercizio delle attività connesse all'erogazione dei servizi di diritto allo studio, ivi compresi quelli di cui al comma 4.

4. Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

5. I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.

6. Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le università o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario).

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) la legge regionale 13 settembre 1996, n. 22 (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario»);

b) i riferimenti normativi alla legge regionale n. 33/1994 di cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni»);

c) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 5 (Modifica dell'art. 43 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 13 settembre 1996, n. 22»);

d) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) il comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

f) il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

g) i commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

h) il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

i) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2003);

j) la lettera c) del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle università o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, nonché quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.

2. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'art. 3, comma 1, lettera b), all'art. 7, comma 1, all'art. 9, comma 1, lettera c) e all'art. 10, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

3. Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio», utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. «Tasse».

4. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), all'art. 3, comma 2 e all'art. 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

5. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 13 dicembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1115 del 29 novembre 2004

05R0199

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004, n. 34.

Politiche regionali per i minori.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. Le azioni della Regione sono adottate in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della parte I titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e delle leggi regionali 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori).

2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;

c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;

d) assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il prosieguo amministrativo decretato dall'autorità giudiziaria;

e) assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;

f) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:

a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;

b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;

c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;

d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;

e) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;

f) assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;

g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all'art. 4, comma 3;

h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all'art. 5, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;

i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;

j) favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (A.S.L.) e delle aziende ospedaliere (AO).

Art. 4.

Compiti degli enti locali

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 117 e 118 della Costituzione e dall'art. 6 della legge n. 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d'offerta della rete sociale;

b) esercitano il controllo su attività, servizi, interventi e progetti che concorrono a definire la rete d'offerta sociale;

c) erogano, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;

d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;

e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;

f) svolgono le attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 5 della legge n. 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e) del presente articolo.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

4. I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito.

5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'art. 7 della legge n. 328/2000, svolgendo le seguenti funzioni:

a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;

b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;

c) promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;

d) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento delle unità d'offerta socio sanitarie, ai sensi della normativa regionale vigente;

e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.

6. Le province possono, all'interno della loro programmazione, attivare osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.

Art. 5.

Rete d'offerta sociale

1. La rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da:

a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l'assistenza domiciliare ai minori, il sostegno all'integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, i servizi socio-educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse;

b) attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare il minore in caso di inesistenza o di inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento e abuso; in particolare, affido, adozione ed interventi e servizi diurni e residenziali quali comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, con particolare attenzione ai processi di evoluzione delle problematiche legate alla multietnicità e alla costruzione di percorsi di inclusione sociale, centri di accoglienza per gestanti e mamme con bambini e bambine, servizi di mediazione familiare;

c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Per le aree di intervento relative al comma 1, con provvedimento della giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie di offerta soggette all'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle stesse e gli indicatori per la verifica della qualità dei processi e dei risultati conseguiti, fatte salve le forme sperimentali di interventi sociali e socio-educativi oltre che di solidarietà informale, tutelati dagli articoli 38, quinto comma, e 118, quarto comma, della Costituzione.

3. I membri del consiglio e della giunta regionale, nonché i membri dei consigli e delle giunte provinciali e comunali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», hanno la facoltà di visitare le strutture situate sul territorio di loro competenza, accreditate presso la Regione, che ospitano a qualsiasi titolo minori, per verificare la qualità del loro trattamento e il rispetto dei loro diritti.

4. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 2, cessano di trovare applicazione i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987, per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.

Art. 6.

Rete d'offerta socio sanitaria

1. La rete d'offerta socio sanitaria rivolta al minore è costituita da:

a) attività, servizi e strutture afferenti alla rete della disabilità, organizzata per garantire interventi residenziali, diurni e domiciliari;

b) attività, ivi compresa la mediazione familiare, svolte dai consultori familiari e adolescenziali;

c) attività, servizi ed interventi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l'uso di sostanze illecite, nonché l'abuso di sostanze lecite, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle reti sociali di prevenzione e sostegno. Sono attuate specifiche azioni finalizzate:

1) alla conoscenza ed al monitoraggio delle sostanze psicoattive in circolazione, con particolare attenzione al fenomeno del policonsumo tra i soggetti più giovani;

2) alla prevenzione attraverso interventi di carattere informativo e formativo;

3) alla ricerca di modalità di contatto atte a favorire la presa in carico precoce;

4) allo sviluppo di interventi coordinati, volti al recupero dei minori con problemi di dipendenza;

d) attività e interventi volti a prevenire il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

Art. 7.

Rete d'offerta sanitaria

1. La rete d'offerta sanitaria è costituita dalle attività, dai servizi e dalle strutture pubbliche e private autorizzate e/o accreditate specificamente riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale. Tutte le attività sono promosse nella logica di integrazione tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private educative, sociali, sanitarie e scolastiche e famiglie.

2. L'organizzazione dei servizi sanitari rivolti ai minori deve prevedere:

a) forme di accoglienza e informazione specifica, interventi in strutture di ricovero e cura volti a favorire lo svolgimento di attività scolastiche e ludico-ricreative per i più piccoli;

b) azioni finalizzate ad affrontare in modo globale le situazioni a rischio ed i disturbi comportamentali del minore, al fine di favorire un approccio olistico nelle varie fasi della presa in carico;

c) forme di assistenza ambulatoriali, diurne e domiciliari che riducano il ricorso all'ospedalizzazione, soprattutto in relazione a patologie croniche in età evolutiva;

d) possibilità di ospitare in strutture di ricovero e cura, insieme al minore, un familiare;

e) definizione e sviluppo del percorso nascita, al fine di individuare le modalità di assistenza più idonee per la madre ed il bambino, garantendo la continuità delle relazioni affettive e dell'intervento assistenziale dal momento del concepimento al momento dello svezzamento;

f) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi;

g) approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva;

h) attività di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi strutturati sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione di comportamenti a rischio, ivi compresi quelli legati ai disturbi alimentari;

i) azioni specifiche, a favore dei minori e dei genitori affetti da sindrome da immuno deficienza acquisita.

Art. 8.

Comitato di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono determinate la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato.

3. Il Comitato esprime parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare:

a) agli interventi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;

b) agli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all'inserimento lavorativo;

c) agli interventi in ambito sportivo;

d) agli interventi in ambito culturale;

e) agli interventi in ambito di educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.

Art. 9.

Osservatorio regionale sui minori

1. È istituito l'Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche.

2. Con deliberazione della giunta regionale vengono individuati i centri di ricerca specializzati, gli esperti in materia preferibilmente operanti nell'area del no profit o nell'ambito universitario e un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni familiari, incaricati di svolgere le attività dell'Osservatorio, nonché le modalità di collaborazione con gli Osservatori costituiti dalle province.

3. L'Osservatorio regionale sui minori collabora con l'osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità e gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati anche per contrastare con misure preventive, protettive riparative le pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sociale, di cui all'art. 5 comma 1, e al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta socio-sanitaria, di cui all'art. 6, si provvede, a decorrere dall'anno 2004 con le risorse statali della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e con le risorse autonome stanziata all'UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze».

2. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province di cui all'art. 4, commi 5 e 6, si provvede, a decorrere dall'anno 2004 con le risorse autonome stanziata alle UPB 3.6.5.1.2.97 «Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili» e 3.6.1.2.2.88 «Piano socio-sanitario integrato».

3. Al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sanitario, di cui all'art. 7, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, con le risorse autonome stanziata all'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

4. Agli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio regionale sui minori, di cui all'art. 9, si provvede con le risorse statali trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) stanziata all'UPB 3.6.2.2.2.100 «Iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti».

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il comma 52 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

2. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e la lettera a) del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia).

3. È abrogato il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 dicembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale
n. VII/1111 del 23 novembre 2004.

05R0200

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2004, n. 35.

Istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 21 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità del Parco naturale

1. È istituito il Parco naturale dell'Adda Nord ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'istituzione del Parco naturale dell'Adda Nord si propone le seguenti finalità:

a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale Adda Nord», allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del Parco regionale dell'Adda Nord, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord).

Art. 3.

Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19, comma 2-bis, della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:

a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l'ambiente nella sua integrità, sorvegliare l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;

b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;

c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all'elevato significato di archeologia industriale;

d) ai contenuti ed ai criteri di cui all'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.

Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983 l'ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5.

Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dell'Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;

c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;

d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali dismessi;

e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che comunque non incidano nell'alimentazione della Palude di Brivio;

f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone di addestramento cani;

i) accendere fuochi all'aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall'ente gestore;

j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;

k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Alla legge regionale n. 80/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale dell'Adda Nord»;

b) all'art. 1 le parole «Parco naturale dell'Adda Nord» sono sostituite dalle parole «Parco regionale dell'Adda Nord»;

c) il titolo dell'allegato B è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale dell'Adda Nord».

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale n. 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della legge regionale n. 86/1983.

3. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 2000, n. 7/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord - art. 19, comma 2, legge regionale n. 86/1983 e successive modificazioni) se non contrastanti con le disposizioni dell'art. 5.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1101 del 16 novembre 2004.

05R0215

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Povincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 2004, n. 9.

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 30 novembre 2004)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
DI CONTABILITÀ E DI CONTRATTI

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. per l'elaborazione dello schema di programma di sviluppo la Giunta provinciale assicura opportune forme di partecipazione e promuove la concertazione come metodo per la definizione degli obiettivi del programma medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per l'attuazione della concertazione, nonché le forme di confronto partecipativo da adottare nei casi di cui al comma 3 dell'art. 11-bis. Lo schema di programma di sviluppo è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

2. All'art. 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «specificare gli elementi» sono aggiunte le parole: «, ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all'art. 30.»;

b) al comma 4, le parole: «comitato per la programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, la provincia può sostenere spese per promuovere con l'Università degli studi di Trento la costituzione di un consorzio a cui possono partecipare la camera di commercio e altri enti e soggetti che operano nel campo delle indagini e delle rilevazioni, in particolare sulle dinamiche del sistema economico-sociale provinciale. La provincia assegna, inoltre, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento) specifici finanziamenti di carattere pluriennale per l'attività dell'osservatorio».

4. All'art. 12-ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto responsabile del patto è individuato dal tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in una società mista pubblica-privata, promossa dal tavolo. Il soggetto responsabile provvede alle spese relative alla gestione del patto previste dal comma 10.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il tavolo di concertazione è formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio pattizio. Per ogni componente effettivo può essere nominato un componente supplente. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di sviluppo integrato.»;

c) dopo il comma è inserito il seguente:

«5-bis. Avverso gli atti assunti dal soggetto responsabile del patto territoriale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta comunicazione o dalla conoscenza dei relativi atti. Il ricorso è deciso entro il termine di sessanta giorni.»;

d) al comma 9-bis le parole: «decorsi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi cinque anni»;

e) al comma 11 le parole: «Ai soggetti sottoscrittori è assicurata priorità» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti attuatori è assicurata priorità».

5. Nel comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, le parole: «comitato per la programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per lo sviluppo provinciale».

6. All'art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «per la formulazione dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo sviluppo provinciale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono istituiti un comitato per lo sviluppo provinciale e un comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La composizione e i compiti di tali comitati sono stabiliti dal programma di sviluppo provinciale. Agli esperti esterni dei predetti comitati è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale, sulla base dei compiti attribuiti, entro i limiti massimi dell'indennità spettante ai componenti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, diversi dal presidente, ai sensi dell'art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle sedute del comitato per lo sviluppo provinciale partecipano, almeno una volta all'anno, i dirigenti generali della provincia e i dirigenti indicati dall'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.».

7. Sono abrogati:

a) l'art. 28 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

b) il comma 16 dell'art. 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) l'art. 66 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

d) l'art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

1. All'art. 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma le parole: «dall'Unione europea e dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unione europea o dallo Stato ovvero finanziati dalla Regione»;

b) il secondo periodo del quinto comma è soppresso;

c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'elenco dei capitoli relativi all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, che possono essere integrati secondo quanto previsto dal quinto comma, è allegato al documento tecnico.».

2. Al comma 3 dell'art. 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di sopperire a temporanee esigenze di cassa delle società a prevalente partecipazione provinciale, la provincia può disporre l'erogazione in via anticipata di contributi e di finanziamenti provinciali alle predette società secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.»

3. Il comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Al fine di consentire il pieno governo e l'ottimizzazione della gestione delle disponibilità liquide della provincia con quelle degli enti, soggetti ed organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, la Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti o ai provvedimenti di carattere generale che disciplinano l'erogazione di finanziamenti o di contributi e l'effettua-

zione di spese e tenuto conto delle prevedibili risorse a disposizione e degli adempimenti imposti dal patto di stabilità interno, può adottare, oltre a quanto previsto dal comma 1, apposite misure di razionalizzazione, controllo o contenimento delle erogazioni a favore dei predetti enti, soggetti ed organismi atte a garantire la compatibilità dei flussi di cassa della provincia con gli impegni previsti dal patto e con i fabbisogni del settore pubblico provinciale. Per il conseguimento di tali obiettivi la Giunta provinciale, in particolare, può, istituire apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, nonché coordinare il ricorso da parte degli enti, soggetti e organismi destinatari in via continuativa di trasferimenti a carico del bilancio provinciale, ad anticipazioni di cassa per fronteggiare i loro fabbisogni o disporre ulteriori misure idonee alla copertura dei fabbisogni. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre interventi compensativi nei confronti dei predetti enti, soggetti e organismi per la copertura di eventuali oneri finanziari di carattere straordinario o di riduzioni significative di proventi finanziari conseguenti all'adozione delle suddette misure.».

4. Al comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dopo le parole: «tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa» sono aggiunte le seguenti: «, anche in relazione alle giacenze sulle apposite contabilità speciali presso il tesoriere della provincia ai sensi dell'art. 9-bis, comma 3-bis».

5. Il terzo comma dell'art. 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti e per gli interessi passivi su anticipazioni di cassa sono compresi fra le spese obbligatorie.».

6. All'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del quarto comma dopo le parole: «o dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «o finanziati dalla Regione»;

b) il terzo periodo del quarto comma è soppresso;

c) dopo l'ultimo periodo del quarto comma è aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale può disporre storni di fondi fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa area omogenea, entro il limite massimo del venti per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea. Il regolamento previsto dall'art. 78-ter fissa i criteri e le modalità per l'effettuazione degli storni che dovranno comunque essere limitati a capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa.»;

d) al sesto comma le parole: «agli articoli 20, 21, 22 e 32» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1, quinto comma, 20, 21, 22, 32 e 71».

7. L'art. 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Indebitamento*). 1. Costituiscono indebitamento le forme di finanziamento effettuate tramite assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, aperture di credito, nonché le operazioni previste dall'art. 31-bis, comma 4. Con il regolamento di contabilità previsto dall'art. 78-ter possono essere disposte modifiche alle predette tipologie di indebitamento, sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale.

2. Non costituiscono indebitamento della Provincia:

a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

b) il ricavo di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino, direttamente o indirettamente, a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

c) le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a partecipazione provinciale, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della provincia di contributi in annualità.

3. Il ricorso all'indebitamento da parte della provincia può essere autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio, dalla legge di assestamento o da un'altra legge di variazione del bilancio, solo per finanziare spese di investimento, fino al limite massimo costituito dalla differenza tra il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio, aumentate dell'eventuale avanzo di consuntivo. Il bilancio riporta in un apposito prospetto le spese di investimento da finanziare mediante il ricorso all'indebitamento, iscritte nello stato di previsione della spesa.

4. La legge specifica le tipologie dell'operazione di indebitamento, le garanzie, nonché l'impatto finanziario delle operazioni di indebitamento autorizzate sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale. La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni di indebitamento.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento in misura tale che l'importo delle relative rate di ammortamento, comprese quelle derivanti da operazioni di indebitamento già contratte o autorizzate, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte nell'area omogenea «tributi propri», nonché nell'area omogenea «quote fisse di tributi erariali», ad esclusione di quelle di pertinenza di esercizi pregressi, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. In ogni caso la legge, non può autorizzare la contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento se non è stato deliberato dalla Giunta provinciale e parificato dalla Corte dei conti il rendiconto relativo al penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

7. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, sono iscritte tra i residui attivi; le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate; ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, sono computate come minori entrate rispetto alle previsioni e come tali concorrono a determinare le risultanze finali dell'esercizio.

8. La provincia può rimborsare il capitale in un'unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento della contrazione delle operazioni di indebitamento, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quanto disposto dall'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali.

9. Le rate di ammortamento, dei mutui e gli oneri derivanti dalle altre forme di indebitamento sono iscritti nel bilancio in appropriate unità previsionali di base secondo le modalità stabilite con il regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter. Al fine di garantire il puntuale pagamento dei suddetti oneri, la provincia rilascia al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

10. La Giunta provinciale, nel rispetto delle leggi in vigore, è autorizzata a ricorrere all'utilizzo degli altri strumenti in uso nei mercati finanziari individuati dal regolamento di contabilità previsto dall'art. 78-ter.

11. Il regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter definisce le modalità per l'applicazione del presente articolo.».

8. Dopo l'art. 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Cessioni cartolarizzazioni e fondi comuni di investimento immobiliare*). — 1. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento), nei limiti delle entrate iscritte in bilancio a titolo di cessione di crediti o di dismissione di beni patrimoniali, la provincia può altresì:

a) cedere a terzi a titolo oneroso i crediti tributari e di altra natura vantati dalla Provincia, anche al fine di realizzare operazioni di cartolarizzazione degli stessi, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti);

b) provvedere alla dismissione del patrimonio immobiliare attraverso operazioni di cartolarizzazione secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché attraverso il conferimento dei beni immobili a fondi comuni di investimento secondo le disposizioni di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Gli enti funzionali, ivi compresa l'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono effettuare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 nei limiti e con le modalità fissate dalla giunta provinciale.

3. Per gli enti funzionali, ivi compresa l'azienda provinciale per i servizi sanitari, per gli enti locali e gli altri enti pubblici collegati alla finanza provinciale che ne facciano richiesta, le operazioni di cui al comma 1 possono essere attuate assieme alle operazioni di competenza della Provincia;

4. Se le operazioni di cui al comma 1 rappresentano una forma di indebitamento sulla base dei criteri definiti dalla legislazione nazionale, sono soggette alla disciplina dell'art. 31.

5. Con il regolamento di contabilità previsto dall'art. 78-ter sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo.»

9. Dopo l'art. 31-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 31-ter (Modalità di erogazione dei contributi annui). — 1. Nel caso in cui la provincia conceda finanziamenti nella forma di contributi in annualità a enti pubblici e a società a partecipazione provinciale, anche a titolo di concorso al pagamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento, può essere autorizzato, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, il pagamento dei contributi alle relative scadenze direttamente a favore dei soggetti finanziatori; con cui è in corso l'operazione di indebitamento, fermi restando i casi e le condizioni di revoca previsti nei provvedimenti di concessione dei contributi stessi.

2. Qualora le operazioni di indebitamento siano contratte dai soggetti beneficiari dei contributi previsti al comma 1 a tasso variabile, la provincia può subordinare la concessione dei contributi in annualità alla conclusione di operazioni a copertura del rischio di tasso, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità previsto dall'art. 78-ter; nel caso in cui per le medesime operazioni sia previsto il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la provincia può, altresì, subordinare la concessione dei contributi alla costituzione di un'apposito fondo di ammortamento del debito o alla conclusione di swap per l'ammortamento del debito, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter.

3. Per i fini indicati al comma 1, la provincia può accettare delegazione cumulativa di pagamento con la quale si impegna a pagare ai soggetti finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi, nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera c), il debito derivante da operazioni di finanziamento, per le quali sia prevista l'erogazione da parte della provincia di contributi previsti dal comma 1, deve essere iscritto nel bilancio degli enti pubblici e delle società a partecipazione provinciale che hanno contratto l'operazione.»

10. Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi, a firma del dirigente del servizio competente in materia di entrate ovvero del personale a ciò delegato dal dirigente medesimo, avente i requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter, in relazione alle disposizioni che disciplinano il servizio di tesoreria della Provincia. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.»

11. L'art. 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Conti giudiziali). — 1. Sono tenuti alla resa del conto giudiziale gli agenti della riscossione e gli agenti contabili di materia secondo la vigente disciplina in materia.

2. Con il regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter sono specificati i criteri e le modalità per l'identificazione dei soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità ed i termini per la sua presentazione.»

12. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della provincia è effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ed è affidata ai concessionari del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina, della riscossione

mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), salvo i casi in cui le entrate siano regolate da norme che dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute dalla provincia per l'attuazione della procedura di riscossione coattiva sono recuperate dal concessionario del servizio nazionale di riscossione direttamente a carico del debitore nella misura forfettaria pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo.

2. In caso di impugnazione del ruolo il servizio competente in materia di entrate, sentita la struttura competente per materia, può disporre la sospensione della riscossione, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

3. Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio nazionale di riscossione ha trasmesso, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, una comunicazione di inesigibilità per due volte in relazione al medesimo soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura. Resta impregiudicata la facoltà di cui al comma 4.»

13. Nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: «A tal fine la Giunta provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, determina i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio,» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, entro il 15 aprile di ogni anno, possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il successivo 30 aprile, la Giunta provinciale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.»

14. All'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo oppure che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi interventi, o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. Al fine di assicurare il più efficiente e completo utilizzo delle risorse autorizzate in bilancio, il regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter può stabilire modalità differenziate per l'assunzione degli impegni anche a carico degli esercizi successivi, in correlazione alla distribuzione delle autorizzazioni di spesa, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.»

b) al sesto comma, dopo le parole «dallo Stato,» sono inserite le seguenti: «o con i provvedimenti che danno esecuzione alle stesse.»

15. Dopo il comma 8 dell'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli atti previsti dai commi 4, 7 e 8 sono firmati dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di entrate e dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dai predetti dirigenti, avente i requisiti di responsabilità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.»

16. Dopo il comma 9 dell'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Sugli atti inerenti i procedimenti di entrata e di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 41-bis e 41-ter, i servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dispongono controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del presente articolo.»

17. Al comma 4 dell'art. 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto in fine il seguente: «Nei casi di liquidazione di spese a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'art. 55, secondo comma, lettera a), il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione provvede alla predisposizione dei relativi titoli di spesa disponendo le verifiche di cui all'art. 59, secondo comma.»

18. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 41-bis e 41-ter riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti atti a comprovare il diritto del creditore, nonché la proposta al servizio competente in materia di bilancio per l'emissione del titolo di spesa. La documentazione può essere individuata dalla Giunta provinciale con apposite deliberazioni.

4-ter. Il regolamento di cui all'art. 41-ter disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese.»

19. Il quinto comma dell'art. 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«I titoli di spesa sono firmati dal dirigente del servizio competente in materia di bilancio o dal personale, a ciò delegato dal predetto dirigente, avente i requisiti di responsabilità ed esperienza previsti dal regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter. Con riferimento al predetto personale delegato si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35.»

20. Alla lettera d) del quinto comma dell'art. 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: «assegno postale localizzato» sono sostituite dalle seguenti: «assegno di trattenuta e quietanza».

21. Al terzo comma dell'art. 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: «assegni postali localizzati» sono sostituite dalle seguenti: «assegni di trattenuta e quietanza».

22. Al terzo comma dell'art. 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente periodo:

«Alle agenzie si applica inoltre l'art. 81, commi terzo, quarto, quinto e sesto.»

23. All'art. 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Costituiscono economie di spesa, inoltre, i residui passivi non riaccertati ai sensi dell'art. 72, terzo comma.»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta provinciale provvede a:

a) fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'amministrazione, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

1) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

2) termini per il completamento e per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca degli interventi finanziari nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) emanare direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa.»;

c) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter, la Giunta provinciale provvede all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico della Provincia. Le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio.

La Giunta provinciale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'amministrazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli del documento tecnico di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità previsionali di base e dei relativi capitoli del documento tecnico, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.»

24. Alla fine del terzo comma dell'art. 72 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono aggiunte le parole: «, previa verifica delle ragioni del mantenimento dei residui.»

25. All'art. 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del quinto comma le parole: «le attività e le passività finanziarie e patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «le attività e le passività finanziarie, patrimoniali e demaniali»;

b) al sesto comma le parole: «patrimonio immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio e al demanio immobiliare»;

c) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«Con regolamento la Giunta provinciale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio, ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto dei principi contabili per il settore pubblico, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.»

26. All'art. 81 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina applicabile agli enti funzionali della Provincia»;

b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Al fine di garantire l'armonizzazione del sistema di contabilità degli enti pubblici funzionali della provincia con quello della Provincia, con regolamento sono individuati tra i principi di questa legge quelli cui devono attenersi gli enti funzionali nella formazione dei bilanci e nella tenuta della contabilità finanziaria, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle leggi istitutive o negli statuti. Con effetto dalla, data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili individuate dal regolamento; gli enti funzionali provvedono, se necessario, all'adeguamento dei loro statuti. Per gli enti che svolgono prevalentemente attività di produzione e di cessione di beni a domanda individuale, con il regolamento può essere prevista la tenuta della sola contabilità economico-patrimoniale secondo principi e criteri in grado di assicurare l'equilibrio economico e finanziario. Il regolamento disciplina inoltre criteri e modalità per l'adozione da parte degli enti funzionali del bilancio preventivo annuale e pluriennale con funzione autorizzativa per quanto riguarda gli investimenti.

In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica provinciale e al tipo di contabilità adottata dagli enti, il regolamento può prevedere particolari requisiti di professionalità e di competenza per i componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti funzionali.»

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, gli enti funzionali osservano le disposizioni di questa legge, in quanto applicabili.»

27. Gli articoli 20, 21 e 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, nel testo vigente alle modificazioni e alle abrogazioni disposte da quest'articolo, continuano ad applicarsi ai fini della riasegnazione in bilancio e del pagamento dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa prima dell'entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dall'art. 71, quinto e sesto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal comma 23 di quest'articolo, possono essere applicate anche con riguardo alle opere e agli interventi finanziati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

28. La modifica apportata all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, dal comma 4 di quest'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

29. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il sesto e il settimo comma dell'art. 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

b) l'art. 21 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

c) il quinto e il decimo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

d) l'art. 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

e) il secondo comma dell'art. 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

f) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

g) le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

h) il comma 5 dell'art. 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

i) il comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

j) il comma 6 dell'art. 2 e la lettera b) del comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

k) il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

l) i commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

30. Le modifiche apportate agli articoli 44, 56, comma 8-bis, e 59, nonché l'abrogazione dell'art. 70, hanno effetto a decorrere dalla data stabilita dal regolamento di contabilità previsto dall'art. 78-ter.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 3 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, relativo alle liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche

1. L'art. 3 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia Autonoma di Trento) e abrogazione della disciplina sul trasferimento di immobili

1. All'art. 18 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso.»

b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono indicati, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza.

12-ter. Sono considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tenere conto delle offerte in aumento. Le offerte anomale sono escluse dalla gara se nei termini previsti dal bando non sono pervenute giustificazioni o se esse non sono state ritenute idonee.

12-quater. Possono essere affidati all'originario prestatore, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale, nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso prestatore mediante un precedente appalto, aggiudicato ai sensi di questo articolo, purché tale ulteriore affidamento sia indicato in occasione del primo appalto e il costo stimato dei servizi successivi sia preso in considerazione per la determinazione del valore globale dell'appalto.»

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

«2. Per le transazioni in materia di lavori pubblici, servizi pubblici, e forniture, nonché per quelle riguardanti contratti di cui è parte la provincia oppure per le vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale, è acquisito anche il parere del

comitato tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), qualora l'importo delle concessioni fatte dalla provincia alla controparte, comprese le rinunce a diritti, sia superiore a 200.000 euro.»

3. L'art. 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. (Cessione gratuita di beni). — 1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'art. 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici per motivi di pubblico interesse.

2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato.»

4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5.»

4. Nell'art. 39-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«a-bis) adotta procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

a-ter) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la provincia e gli enti funzionali per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione delega ad un ente capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;»

5. Dopo il comma 3 dell'art. 39-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La società concessionaria di cui al comma 3 realizza le iniziative previste dal presente articolo nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in applicazione della normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo e di contratti.»

6. Dopo l'art. 39-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter. (Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto). — 1. Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.»

7. L'art. 17 (Disposizioni per il trasferimento di immobili della provincia ai comuni) della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)

1. All'art. 7 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino all'adozione dello statuto il comitato è composto da cinque membri.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore di ASUC, di consigliere e di assessore del comune di appartenenza.».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, è abrogata.

3. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. (Reviviscenza provvisoria di norme). — 1. Ancorché abrogate ai sensi dell'art. 21 e fino alla data di entrata in vigore del rispettivo statuto previsto dall'art. 6, per ciascuna ASUC vigono nuovamente, in quanto compatibili con la presente legge e con il relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni regolamentari stabilite dai capitoli II, III e IV del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico).

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, ultimo periodo.».

Art. 6.

Riapertura dei termini per le autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5, sono riaperti, dall'entrata in vigore della presente legge, i termini per la presentazione alla provincia delle richieste di autorizzazione in sanatoria relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 5 del 2002, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, e per le quali l'autorizzazione medesima non sia stata preventivamente richiesta o concessa.

2. Le richieste di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 1 possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre 2005; le richieste di autorizzazione che pervengono oltre il predetto termine sono dichiarate irricevibili.

3. Le richieste di autorizzazione in sanatoria presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono istruite e definite unitamente a quelle presentate ai sensi del comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 1 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per l'accordo di programma di cui alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento) (U.P.B. 13.1.120 13.1.210).

2. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 2 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per il finanziamento dei predetti enti, soggetti e organismi.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 novembre 2004

DELLAI

05A0108

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 luglio 2004, n. 0248/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali», ed in particolare l'art. 1, primo comma, punti 3) e 4);

Vista la deliberazione giunta 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, in cui sono descritte, tra l'altro, le competenze della direzione generale;

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Visto altresì l'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

Atteso che a seguito della nuova istituzione della direzione generale sopra citata si rende necessaria l'adozione di un regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 luglio 2004, n. 1775;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 28 luglio 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della direzione generale e per la valutazione della congruità sui contratti nei quali sia parte la direzione generale medesima.

Art. 1.

Spese dell'ufficio della comunicazione

1. L'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'ufficio della comunicazione ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto 3), lettere *a)* e *c)*, e punto 4), lettere *a)* e *b)* della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, in relazione alle competenze di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive integrazioni e modificazioni, è regolata dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 l'acquisto di beni e la fornitura di servizi per:

a) la promozione dell'attività della Regione attraverso forme espressive sia tradizionali che multimediali, quali:

- 1) spese per lavori tipografici finalizzati alla produzione di materiale editoriale vario;
- 2) spese per la realizzazione di pubblicazioni illustranti l'attività delle varie strutture dell'amministrazione regionale;
- 3) spese per la produzione di supporti multimediali;
- 4) spese per la progettazione e la realizzazione di inserti redazionali e di messaggi promozionali nonché per la loro successiva diffusione sui vari organi di stampa e radiotelevisivi;
- 5) spese per l'affissione e la diffusione di manifesti;
- 6) spese per le fasi propedeutiche alla realizzazione dei lavori di cui ai punti 1), 2) e 3) nonché quelle di preparazione per la loro successiva diffusione;

b) servizi fotografici destinati alla promozione dell'attività della Regione;

c) l'organizzazione di manifestazioni, convegni e congressi, quali locazione, allestimento ed abbellimento della sala adibita alle riunioni, noleggio e installazione di impianti tecnologici, predisposizione e stampa di inviti e materiale promozionale e illustrativo degli eventi, deregistrazioni, colazioni e rinfreschi di lavoro, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, spese di trasporto, e per quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni.

Art. 2.

Forme di esecuzione

1. Le spese di cui all'art. 1 possono essere effettuate:

- a)* in amministrazione diretta;
- b)* a cottimo fiduciario;
- c)* con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o di opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario si ricorre al sistema misto.

Art. 3.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Il direttore della comunicazione dispone le spese di cui all'art. 1.
2. All'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 provvede il funzionario delegato della direzione generale individuato tra il personale assegnato alla medesima struttura e collocato in una categoria non inferiore alla D.

Art. 4.

Limiti di importo

1. Per le tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'art. 1 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.
2. Per le tipologie di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 1 l'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 50.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.
3. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 4.

Art. 5.

Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario

1. Salvo quanto è disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno tre soggetti.
2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.
3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura della fornitura, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.
4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.
5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso ad un determinato contraente

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:
 - a)* nei casi di unicità o di specificità o di urgenza delle forniture;
 - b)* quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
 - c)* qualora la spesa non superi l'importo di € 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;
 - d)* quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
 - e)* per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
 - f)* per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.
2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso dal direttore della comunicazione.

Art. 7.

Procedure di acquisto

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del direttore della comunicazione, e deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 5, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma 1 deve inoltre essere richiesta espressa accettazione della ordinazione dei beni o dei servizi da parte dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 8.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura dei beni o dei servizi, l'amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi dell'art. 7, comma 1.

Art. 9.

Regolare esecuzione

1. Tutti i beni e tutti i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato nominato dal direttore della comunicazione.

Art. 10.

Liquidazione delle spese e pagamento

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste al comma 2.

Art. 11.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12.

Congruità sui contratti

1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte la direzione generale ovvero l'ufficio della comunicazione è espresso dal direttore della struttura competente per materia.

Art. 13.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 luglio 2004, n. 0249/Pres.

Legge regionale n. 17/2000, art. 3 - Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per le donne in difficoltà. Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 1° settembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 recante «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001 n. 0454/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà»;

Vista la delibera della giunta regionale n. 1388 di data 28 maggio 2004 con la quale sono state approvate in via preliminare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/2000, modifiche e integrazioni relative all'art. 4 del «Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0454/Pres.;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla competente III Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2004, in ordine alle modifiche ed integrazioni relative all'art. 4 del sopraccitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1931 di data 22 luglio 2004;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 17/2000, le modifiche e le integrazioni al «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di «progetti antiviolenza», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0454/Pres. del 28 novembre 2001, nel testo allegato sub a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino* della Regione.

Trieste, 28 luglio 2004

ILLY

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per la concessione dei contributi per la «realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0454/Pres. del 28 novembre 2001.

Art. 1.

Modifica ed integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres.

1. All'art. 4, comma 1 del decreto 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. le parole «fino al limite massimo del 90% degli oneri sostenuti» sono sostituite con le parole «fino a copertura degli oneri da sostenere».

2. All'art. 4, comma 3 del decreto 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. sono abrogate le parole «e comunque in misura non superiore alla percentuale di contribuzione prevista a favore delle associazioni di cui al comma 1».

3. All'art. 4 il comma 5 del decreto 28 novembre 2001, n. 0454/Pres., è sostituito, ai sensi dell'art. 4, comma 58 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, dal seguente: «I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo. Il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0594

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 31.

Assesamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 127 del 14 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella *A* in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2003.

Art. 2.

1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 è accertato in € 2.324.048.679,38, ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'elenco 1.

2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l'insieme delle spese riportate nell'elenco 1, comprensivo della somma di € 12.329.000,00 già applicata con il bilancio di previsione 2004, è autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per un importo complessivo di € 378.386.481,93 con le modalità stabilite dal successivo art. 5.

Art. 3.

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella *B*:

	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta:</i>	391.045.866,93	1.446.373.208,43

Art. 4.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2, sono apportate le, seguenti variazioni come da allegata tabella *C*:

	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta:</i>	12.659.385,00	1.446.373.208,43

2. Resta determinata in € 378.386.481,93 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'anticipata applicazione al bilancio 2004 dell'avanzo di amministrazione 2003 avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n.39.

3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la tabella *A* allegata alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella *D*, e l'allegato alla legge regionale 30 gennaio 2004 n. 2 riguardante il quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato è modificato come da allegata tabella *E*.

Art. 5.

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari, d'importo complessivo non superiore a € 378.386.481,93, per far fronte al disavanzo 2003 è autorizzata, nell'esercizio 2004 (U.P.B. E0101), in corrispondenza ad impegni assunti negli esercizi precedenti al 2004 su capitoli di spesa di investimento, di cui all'allegata tabella *F*, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati.

2. La giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7,5 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di tasso o di cambio.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 4 la giunta regionale dà mandato al tesoriere regionale di versare a favore degli istituti mutuanti le rate di ammortamento alle scadenze stabilite e di accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie nel corso di ogni esercizio finanziario.

5. L'ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al presente articolo, da contrarre nel 2004, decorrerà dal 1° gennaio 2005.

6. Il maggior onere relativo all'ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in € 36.100.000,00 per l'esercizio 2005, in € 36.100.000,00 per l'esercizio 2006 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 (UPB U0199),

Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera *a*) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito con legge 30 luglio 2004, n.191, si approva l'elenco di cui all'allegata tabella *G* contenente gli impegni finanziati con ricorso all'indebitamento assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e destinati a finanziare contributi agli investimenti a privati.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 10 dicembre 2004

GALAN

(Omissis).

05R0003

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2004, n. 32.**Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 127 del 14 dicembre 2004)

(Omissis).

05R0004

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 33.**Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 134 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione europea e di commercio con l'estero, nel rispetto di quanto previsto all'art. 117 della Costituzione, favorisce la promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche regionali attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Art. 2.*Attività*

1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'art. 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», per la realizzazione delle seguenti attività:

a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, escluso il turismo;

b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;

c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;

d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;

f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;

g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:

1) contrattualistica;

2) joint-venture;

3) ricerca partner;

4) marketing territoriale ed internazionale;

5) trasporti e dogane;

6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;

7) vertenze commerciali internazionali;

8) qualità tecnologica;

9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;

10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;

11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;

h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerati italiani ed esteri;

i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;

j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;

k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;

l) attività di supporto al consiglio ed alla giunta regionale, all'unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

Art. 3.*Comitato regionale di coordinamento*

1. È istituito il comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione.

2. Il comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla giunta regionale e al consiglio regionale sull'attività di programmazione di cui all'art. 2.

3. Il comitato è così composto:

a) assessore regionale delegato, con funzioni di presidente;

b) segretario generale della programmazione, con funzioni di vice-presidente;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto;

d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;

e) un rappresentante designato dall'UNICEM regionale;

f) un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

g) un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del Veneto;

h) un rappresentante designato dall'istituto per il commercio con l'estero;

i) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale;

j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.

4. Il comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi.

5. Alle sedute del comitato possono altresì partecipare i rappresentanti dei soci della società consortile di cui all'art. 5 che non partecipino già con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3.

6. Il comitato, nominato dalla giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 2 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, dura in carica cinque anni.

7. Il funzionamento del comitato è disciplinato con provvedimento della giunta regionale.

8. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.

Art. 4.

Programmi annuali

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della società consortile di cui all'art. 5, che può avvalersi della collaborazione anche di terzi.

2. La giunta regionale, nell'elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale Veneto per il tramite di Union camere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.

3. Il consiglio regionale, la giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

4. La giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unità previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.

Art. 5.

Costituzione società consortile

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'art. 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'art. 4, comma 1.

2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.

5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.

6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione è di competenza della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.

Art. 6.

Accordi di programma

1. La giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla società consortile istituita a norma della presente legge. La giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'art. 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione.

3. La società consortile può stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l'attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.

Art. 7.

Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

1. Nell'art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica» e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma primo le parole «settori primario e secondario» sono sostituite dalle parole «settore primario»;

b) il comma secondo è abrogato.

2. È abrogato l'art. 34, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 8.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.

2. Nelle more della fase costitutiva della società consortile e dell'avvio dell'operatività della stessa conseguente all'insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.

3. L'attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al centro estero delle camere di commercio del Veneto è successivamente attribuita alla costituenda società consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come segue:

a) per le spese d'investimento di cui all'art. 5 comma 3, relative alla partecipazione al capitale sociale della S.p.a. consortile e quantificabile in € 250.000,00, mediante prelevamento dall'U.P.B. U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento», partita n. 5 «Costituzione di una società per la promozione regionale», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e corrispondente incremento, per competenza e cassa, dell'U.P.B. U0216 «Interventi strutturali a favore della promozione economica» di nuova istituzione, appartenente all'area omogenea A0069 «Commercio estero e promozione economica», inserita nella funzione obiettivo F0029 «Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione», entrambe di nuova istituzione;

b) per le spese correnti di cui all'art. 5, comma 8, relative al finanziamento del fondo consortile e quantificabili in € 750.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, mediante prelevamento dall'U.P.B. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 3 «Costituzione di una società per la promozione regionale», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e corrispondente incremento, per sola competenza negli esercizi 2005 e 2006, dell'U.P.B. U0217 «Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica», di nuova istituzione e appartenente all'area omogenea A0069, inserita nella funzione obiettivo F0029 di cui alla lettera a);

c) per le spese correnti di cui all'art. 4, comma 4, relative al finanziamento dei programmi annuali esecutivi e quantificabili in € 3.200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, mediante riduzione degli stanziamenti delle U.P.B. U0050 «Sostegno alla promozione economica e fieristica», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, per € 3.200.000,00; contestualmente la dotazione della citata U.P.B. U0217 «Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica» viene incrementata di € 3.200.000,00 per la sola competenza nell'esercizio 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 2004

GALAN

05R0021

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 34.

Istituzione della fondazione «Centro studi transfrontaliero» di Comelico e Sappada.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 134 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla costituzione della Fondazione «Centro studi transfrontaliero»

1. La Regione del Veneto riconosce e sostiene la specificità strategica del Comelico e Sappada come zona transfrontaliera caratterizzata da vitali rapporti di vicinanza e legami etnici e religiosi con l'Alta Pusteria e l'Austria finalizzati alla creazione di scambi culturali, commerciali, economici e turistici ed alla tutela e valorizzazione dell'ambiente montano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme alla comunità montana del Comelico e Sappada e alla provincia di Belluno, alla istituzione della fondazione «Centro studi transfrontaliero del Comelico e Sappada», che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile e avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) sostenere e sviluppare la creatività e la ricerca letteraria, artistica e scientifica a difesa e valorizzazione dei valori umani ed etici, delle tradizioni culturali e religiose;

b) individuare valori ed interessi condivisibili che abbiano una chiara valenza culturale, sociale ed economica pur nel rispetto della specificità;

c) istituire un «forum permanente» di incontri, analisi e discussioni al fine di produrre azioni comuni tese a promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo dell'economia, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura, ivi comprese le attività silvo-pastorali e le produzioni tipiche;

d) essere lo strumento per la creazione e lo sviluppo di un partenariato euroalpino che promuova l'incontro, lo scambio, l'adeguazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra paesi vicini;

e) sostenere le minoranze linguistiche e socio-culturali considerandole quale valore e risorsa culturale ed identitaria.

Art. 2.

Competenza per l'adozione degli atti di fondazione

1. La giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della fondazione con quanto previsto dall'art. 1, autorizza il presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione.

2. Il presidente della giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione nella fondazione

1. La giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Relazione annuale

1. La fondazione presenta ogni anno al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in € 200.000,00 per l'anno 2005, per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'esercizio 2005 e quantificati in € 200.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate all'U.P.B. U0009 «Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni» del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 2004

GALAN

05R0022

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 35.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 134 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 «Master europeo in diritti umani e democratizzazione»

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:

«1. Il master europeo di cui all'art. 1 è un corso di specializzazione post-laurea in materia di diritti umani e democratizzazione realizzato, con il patrocinio e il supporto attivo dell'Unione europea, da almeno ventinove università dei Paesi membri dell'Unione, tra le quali l'Università di Padova e l'Università Ca' Foscari di Venezia, ed è coordinato dal centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, con sede a Venezia.»

2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito, dal seguente:

«4. La Regione è rappresentata nell'organo consultivo del Master (Advisory Council) e nel consiglio di amministrazione del centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 «Master europeo in diritti umani e democratizzazione»

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del master, mediante la concessione di un contributo annuale al centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è abrogato.

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 4.

Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell'art. 27 e dell'art. 38, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole «comunica alla provincia competente» sono sostituite con le parole «può comunicare alla provincia competente» e al comma 1 dell'art. 38 sono soppresse le parole: «e delle strutture ricettive extra alberghiere non soggette a classificazione».

Art. 5.

Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Al comma 3 dell'art. 47, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole «entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 6.

Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell'art. 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole «È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».».

2. Alla lettera b), del comma 2, dell'art. 66, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole «a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto» sono soppresse.

Art. 8.

Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Al comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole «fino al 31 dicembre 2004» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2005».

Art. 9.

Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo».

1. Al comma 5, dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole «fino al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2005».

2. Al comma 5, dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono aggiunte, in fine, le parole: «qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6».

3. Al comma 6, dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole «entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2005».

4. Al comma 6, dell'art. 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le parole «valevole per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «valevole sino al 31 dicembre 2007».

Art. 10.

*Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
«Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»*

1. Dopo l'art. 93 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 93-bis. (Norme transitorie in materia di professioni turistiche). — 1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 11.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
«Norme in materia di sport e tempo libero»*

1. Al comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le parole «entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo» sono sostituite dalle seguenti «entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo».

2. Il termine di trecentosessanta giorni di cui al comma 1 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.

Art. 12.

*Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
«Norme in materia di sport e tempo libero»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è inserito il comma 1-bis:

«1-bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla approvazione del successivo.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal documento di indirizzi, obiettivi e priorità, denominato Piano triennale 2001-2003.

Art. 13.

*Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 27
«Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto»*

1. L'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo modificato dall'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è così sostituito:

«Art. 3. (Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo). — 1. La giunta regionale promuove, per tramite della Veneto Sviluppo S.p.a. e secondo le norme di diritto privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata «Società Autodromo del Veneto S.p.a.» per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato «Autodromo del Veneto», con una quota di partecipazione fino a € 1.549.370,70. La società così costituita opererà come soggetto privato per il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della presente legge.

2. L'intervento di interesse pubblico denominato «Autodromo del Veneto» sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale «F», all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.a. di cui al comma 1, dalla giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e nei limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio.»

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 2004

GALAN

05R0023

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 36.

Modifica della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 134 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali».

1. L'art. 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. (Contratti in generale). — 1. Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della presente legge.

2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima superiore ad € 50.000,00 al netto dell'iva, sono affidati a mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.

3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell'iva, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.»

2. È fatta salva la vigente normativa regionale e statale in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, di redazione di studi di fattibilità, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Modifica dell'art. 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali».

1. Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 le parole «superiore a lire 30.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000,00 euro».

2. Al nuovo importo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 «Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali».

1. L'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. (*Trattativa privata*). — 1. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi eccezionali:

a) quando hanno un valore di stima inferiore o uguale ad € 50.000,00 al netto dell'iva;

b) quando l'asta pubblica o la licitazione privata sono andate deserte;

c) quando l'urgenza, determinata da un evento impreveduto ed imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all'asta pubblica o alla licitazione privata.

2. La trattativa privata di cui al comma 1 si svolge mediante gara ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato.

3. In caso di gara ufficiosa, deve essere invitato un numero congruo di soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque non inferiore a cinque, nel rispetto del principio della rotazione, e i criteri di aggiudicazione possono essere quelli del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. In caso di indagine di mercato, il contratto può essere aggiudicato solo dopo avere acquisito informazioni relative al prezzo corrente di mercato del bene o del servizio, all'eseguibilità e ai caratteri delle prestazioni, allo stato della tecnica, desumibili in particolare dalle seguenti fonti:

a) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT;

b) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalle Camere di commercio;

c) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti pubblici;

d) elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti privati o da associazioni di categoria;

e) riviste specializzate.

5. La norma di cui al comma 2 si applica anche nei casi di trattativa privata per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi di valore di stima pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione del bando.

6. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata diretta, previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi eccezionali:

a) acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da privativa o esclusiva, di beni per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che solo un soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti dall'amministrazione regionale;

c) completamento di forniture di beni o di servizi aggiudicati precedentemente con procedura d'appalto;

d) locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), il completamento della prestazione può essere ordinato fino a concorrenza del quinto del prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni dallo stesso previsto.

8. In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta di tale sistema d'aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata.».

Art. 4.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis. (*Procedure per le spese in economia*). — 1. L'acquisizione in economia dei beni e dei servizi è ammessa fino al valore di stima di 50.000,00 euro, al netto dell'iva, per ogni acquisizione.

2. La giunta regionale adegua il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati in materia dalla successiva normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

3. Possono essere acquisiti in economia, in particolare:

a) tutte le tipologie di beni e di servizi, nei casi di:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nei termini previsti dal contratto;

2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;

3) acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

4) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo;

5) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

b) i beni e i servizi la cui tipologia è individuata, con riguardo alle specifiche esigenze dell'amministrazione regionale, dalla giunta regionale con provvedimento.

4. Il contraente scelto mediante gara ufficiosa, cui devono essere invitati almeno tre concorrenti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, e nel rispetto del principio della rotazione.

5. Il contraente è scelto con trattativa diretta nei casi di:

a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b);

b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto dell'iva.

6. L'acquisizione è effettuata mediante scrittura privata semplice o lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, in conformità alla disciplina dettata dal provvedimento di cui al comma 3, lettera b).

7. I beni e i servizi sono soggetti, rispettivamente, al collaudo o all'attestazione di regolare esecuzione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, da parte della competente struttura regionale.».

2. La giunta regionale approva il provvedimento di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 43-bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis. (*Rinnovazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi*). — 1. I contratti di fornitura di beni e di servizi possono essere rinnovati una sola volta, quando sussistono le seguenti condizioni:

a) sono stati conclusi a seguito di esperimento di gara;

b) negli atti di gara, al cui esito sono stati aggiudicati, è stato indicata espressamente la possibilità di rinnovo;

c) per un periodo non superiore a quello originario;

d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;

e) sussistono effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

2. Al fine del rinnovo del contratto, almeno tre mesi prima della scadenza, il dirigente responsabile della struttura regionale competente comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.».

2. Per i contratti di fornitura di beni e di servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione procede al rinnovo dei medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni a suo tempo offerti in sede di gara qualora negli atti di gara risultasse prevista la clausola di rinnovo ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la procedura si rinvia al comma 2, dell'art. 50-*bis* come introdotto dal comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 2004

GALAN

05R0024

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 37.

Interventi per la valorizzazione dei locali storici.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 134 del 28 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, con almeno settanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, promuove iniziative volte alla loro individuazione e valorizzazione.

Art. 2.

Censimento dei locali storici

1. La giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che dovrà raccogliere, in particolare, dati relativi a:

- a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività;
- b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione;
- c) datazione del patrimonio e delle attività.

3. I comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei locali storici individuati.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi, la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.

5. I comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento per la verifica di compatibilità con i criteri per l'individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all'elenco.

Art. 3.

Promozione dell'attività di censimento

1. La Regione del Veneto partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al trenta per cento della spesa.

Art. 4.

Interventi di recupero e valorizzazione

1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al comune proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2, unitamente al preventivo di spesa.

2. Il comune invia alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell'anno precedente.

Art. 5.

Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, la giunta regionale assegna risorse ai comuni sulla base di appositi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati dai comuni per l'attuazione dei medesimi interventi.

2. A tal fine i comuni costituiscono i soggetti gestori del programma, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

3. Le modalità di erogazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi hanno luogo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 54 della legge regionale n. 27/2003.

Art. 6.

Vincoli di destinazione d'uso

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'art. 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione.

2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

3. L'erogazione del contributo è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo, maggiorata degli interessi legali.

Art. 7.

Attribuzione del logo

1. I locali storici iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura «Locale Storico Veneto».

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 2.

3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.», i comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, quantificati in € 50.000,00 per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, per sola competenza, dall'U.P.B. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento dell'U.P.B. U0214 «Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici» viene incrementato di € 50.000,00 per sola competenza nell'esercizio 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, quantificati in € 300.000,00 per l'esercizio 2005, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'U.P.B. U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 24 dicembre 2004

GALAN

05R0025

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507011/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 3 1 9 *

€ 2,00